



Alfredo Tamburino
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP. N. 13984

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:
"TOMARMI S.R.L."

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Catania.

Potranno essere istituite e soppresse, sul territorio nazionale ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, con Decisione dei soci, da adottare con le maggioranze previste dalla legge, ovvero con Delibera da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune, previa decisione in tal senso da parte dei soci, assunta con le maggioranze previste dall'art. 8, II, di cui appresso.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra essi soci, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la lavorazione industriale di marmi, graniti, pietre in genere ed ogni attività attinente e connessa.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, può anche assumere sia direttamente che indirettamente, rappresentanze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio.


La società può acquistare, condurre, affittare e vendere immobili ed aziende commerciali, agricole ed industriali.

Può effettuare forniture ad enti sia pubblici che privati partecipando alle relative gare.

Con la sola esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di quelle comunque vietate dalla vigente e futura legislazione.

La Società può attingere a finanziamenti infruttiferi dei soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le modalità e le condizioni di tali finanziamenti, che saranno sempre infruttiferi di interessi, saranno determinate di volta in volta con decisione dei soci. In ogni caso, le suddette delibere saranno prese in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia creditizia.



Art. 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 51.084,00 (cinquantunomilaottantaquattro) ed è diviso in quote ai sensi di legge, che devono essere pari ad un Euro o suoi multipli. Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa, a titolo indicativo e non esaustivo, la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi già possedute.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

Art. 6

Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 7

Partecipazioni e loro trasferimento

In caso di trasferimento della partecipazione, o di porzione di essa, per atto tra vivi, il socio cedente dovrà preliminarmente farne offerta agli altri soci, ai quali è attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi abbiano già dato il loro consenso scritto al trasferimento.

L'offerta dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, indicando le generalità del soggetto interessato all'acquisto, il corrispettivo proposto e le altre modalità del trasferimento. Ciascuno degli altri soci avrà l'onere di esercitare il diritto di prelazione - con riferimento all'intera quota oggetto dell'offerta - entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della predetta lettera raccomandata e ciò mediante invio al socio offerente di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ove tale termine avesse inutilmente a decorrere senza che alcun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la quota al soggetto e secondo le

condizioni indicate, purchè il trasferimento abbia luogo nelle forme di legge entro il termine dei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del termine come sopra stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione. In difetto di ciò, il socio offerente dovrà fare nuovamente offerta della quota agli altri soci secondo quanto previsto dalla presente procedura di prelazione.

Ove il diritto di prelazione risulti esercitato da più aventi diritto, gli stessi avranno diritto a concorrere nell'acquisto della quota offerta, in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno rispettivamente posseduta rispetto al totale delle quote dagli stessi complessivamente possedute.

Il trasferimento della partecipazione posto in essere in violazione della presente procedura è inefficace nei confronti della Società.

Alla stessa disciplina è subordinata anche la costituzione delle quote o di porzione di esse in pegno o in usufrutto, sempre per atto intervivos.

Le partecipazioni sono invece liberamente trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge del socio ovvero di un suo parente in linea retta in qualsiasi grado.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 8

Decisioni dei soci

I)

Generalità

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

II)

Modalità non collegiali

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Consultazione scritta



Dovrà essere redatto apposito unico documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La mancanza di sottoscrizione equivarrà ad espressione di voto contrario.

III)

Assemblea

a)

Generalità

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi di cui all'art. 2479, quarto comma, c.c., nonché in tutte le ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale; può essere convocata in altro luogo, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione è effettuata con avviso spedito ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, al domicilio o al numero di telefax ovvero all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal Registro delle Imprese, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può prevedere una data ulteriore per una assemblea di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Pur in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Qualora gli amministratori o i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

b)

Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore più anziano nel caso di pluralità di amministratori. In mancanza, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

c)

Diritto di voto e quorum assembleari

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega da rilasciarsi in forma scritta. Detta delega, da conservarsi agli atti della società, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e, se conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, e ai dipendenti della società.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.



L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

d)

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale delle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Nel caso di redazione del Verbale da parte di un notaio, questi funge da segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 9

Amministrazione

I)

Generalità

La società è amministrata, alternativamente, a scelta dei soci:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque consiglieri;
- c) da due o più Amministratori con poteri che potranno essere disgiunti oppure congiunti, e saranno sempre congiunti se non diversamente specificato all'atto della nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., con la precisazione che, qualora uno degli amministratori sia un non socio, la maggioranza di cui ai sopra richiamati articoli andrà calcolata per teste.

Nel silenzio della delibera di nomina, qualora vengano nominati due o più amministratori, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di

cui all'art. 2390 c.c.

L'eventuale compenso annuo e l'indennità di fine mandato, per l'opera svolta dagli amministratori, sarà determinato dall'assemblea.

II)

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo resta in carica fino alla scadenza del mandato fissata all'atto della nomina, ovvero fino a revoca o dimissioni, se nominato a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca dell'organo amministrativo in ogni tempo e senza necessità di motivazione o di giusta causa.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

III)

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza o di impedimento, se non già nominati dai soci.

IV)

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

a)

Modalità non collegiali

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo che per le materie previste dall'art. 2475, quinto comma, c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

Consultazione scritta

Dovrà essere redatto apposito unico documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- l'indicazione dei consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei consiglieri contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i consiglieri, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La mancanza di sottoscrizione equivarrà ad espressione di voto contrario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Con la stessa maggioranza di cui sopra, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su argomenti o operazioni determinate alla delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.



b)

Modalità collegiali

Qualora il Consiglio di Amministrazione decida sulle materie di cui all'art. 2475 quinto comma c.c. ovvero nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso del superiore punto a), ovvero infine in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale; può essere convocato in altro luogo, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè all'interno del territorio della Repubblica Italiana;

- è comunque validamente costituito, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione;

- delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta; il voto non può essere dato per rappresentanza;

- le sue deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, da trascriversi nel Libro delle decisioni degli Amministratori; il verbale delle deliberazioni di cui all'art. 2481, primo comma c.c, deve essere redatto da un notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

V)

Competenze dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato alla decisione dei soci, per legge o in forza del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi dell'art. 2381 c.c.

L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali o direttori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, delegando parte dei propri poteri.

VI)

Rappresentanza della società

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita, alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, e, disgiuntamente, ai Consiglieri Delegati, ove nominati e nei limiti della delega stessa;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di pluralità di amministratori con poteri disgiunti;
- a tutti gli amministratori congiuntamente, in caso di pluralità di amministratori con poteri congiunti.

Art. 10

Organo di Controllo

Qualora i soci decidano di avvalersi di un Organo di Controllo, ovvero qualora la nomina dell'Organo di Controllo sia invece obbligatoria per legge, si applica l'art. 2477 c.c. vigente. L'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 11

Cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio

I)

Recesso

Il diritto di recesso compete in ogni caso:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni

che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c.;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto medesimo da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è già stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

II)

Esclusione del socio

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

La deliberazione di esclusione è inefficace qualora non si possa procedere alla liquidazione della partecipazione del socio escluso con le modalità e nei termini di cui appresso.

III)

Liquidazione della partecipazione

In tutti i casi di cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio, questi, o i suoi eredi, hanno

diritto di ottenere dalla società il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. A tal fine il rimborso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della cessazione del rapporto sociale; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal verificarsi della cessazione del rapporto sociale, e, in particolare, nell'ipotesi di recesso, dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione in oggetto da parte degli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci, o di terzo da essi individuato, non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale, applicandosi in tal caso l'articolo 2482 c.c.. Ove, sulla base della suddetta norma, il rimborso non risulti possibile, la società viene posta in liquidazione, fatta salva la facoltà per l'organo amministrativo di convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di adottare i provvedimenti necessari ovvero di provvedere alla trasformazione della società.

E' esclusa la suddetta possibilità di liquidazione della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale nell'ipotesi di esclusione del socio di cui sopra.

Art. 12

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta

una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art. 13

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, i soci, con decisione da adottare con modalità collegiale, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dello Statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 14

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è decisa dai soci con modalità collegiale, con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva loro circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società medesima. La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve

essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 15

Clausola compromissoria

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che potessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da o nei confronti degli amministratori, dei liquidatori o dei membri dell'Organo di Controllo, nonché quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Conciliazione di Catania.

L'Arbitro, così nominato, deciderà in forma irriparabile, emettendo lodo arbitrale inappellabile.

Mancando la nomina dell'arbitro entro novanta giorni dalla richiesta, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Catania.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con decisione assembleare dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 16

Disposizioni finali

Le superiori disposizioni si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

f.to Gaetano Tomaselli; (L.S.) f.to Alfredo Tamburino